

FEDERAZIONE ITALIANA FRA I LAVORATORI DEL LIBRO

per l'introduzione ed osservanza delle tariffe



CONTRATTO DI LAVORO

PER GLI OPERAI

Stereotipisti e Galvanotipisti

DI MILANO



MILANO, 1909

TIPOGRAFIA DEGLI OPERAI (SOC. COOP.)

Via Spartaco, 6 (viale P. Romana)



• CONTRATTO DI LAVORO

PER GLI

addetti ai lavori diversi in rotativa ed in piana

— compresi i giornali non quotidiani —

*concordato fra l'UNIONE INDUSTRIALE D'ARTI GRAFICHE
ED AFFINI di Milano e la SEZIONE STEREOTIPISTI E
GALVANOTIPISTI di Milano della Federazione italiana
fra i Lavoratori del Libro, nella seduta tenuta il 19 gen-
naio 1909 dalle rispettive Commissioni, e ratificato per
parte degli operai nell'Assemblea del successivo giorno 21.*

Art. 1. — Per gli operai stereotipisti e galvanisti di opere periodiche, giornali illustrati settimanali e di lavori diversi in piana od in rotativa la giornata di lavoro ordinaria sarà di nove ore.

Trascorso l'orario ordinario il lavoro verrà considerato straordinario e verrà corrisposto per le prime due ore il 30% e per le successive l'80% d'aumento.

Nelle sei domeniche dell'anno nelle quali, a norma dell'art. 2, lettera C, della Legge sul riposo settimanale nelle industrie e nel N. 5, tabella B del

relativo regolamento, il lavoro è permesso, lo straordinario verrà compensato col 50% d'aumento.

Nei giorni festivi contemplati nel calendario civile, in quello di S. Stefano e in quello susseguente alla Pasqua di Resurrezione, il lavoro sarà retribuito col 30% di aumento per le prime sette ore, e con l'80% per le ore successive. In questi giorni però l'orario minimo sarà di quattro ore.

Da queste norme sono escluse quelle aziende che per le loro esigenze possono equipararsi ai giornali quotidiani e alle quali sia applicabile per legge il riposo per turno in luogo del riposo festivo. In questo caso i giorni festivi saranno considerati come feriali.

Art. 2. — Si considera lavoro ordinario quello che incomincia non prima delle ore 8 nei mesi invernali e delle ore 7 nei mesi estivi.

Tanto nell'orario invernale quanto in quello estivo il lavoro ordinario non potrà protrarsi oltre le ore 18.

Art. 3. — Gli operai hanno il dovere e il diritto di lavorare 54 ore alla settimana, fatta strettamente eccezione per quelle settimane in cui vi siano feste designate nel calendario civile e per quelle comprendenti il 1° Maggio, il giorno di Santo Stefano e il lunedì dopo la Pasqua di Resurrezione.

Art. 4. — Le squadre per le macchine rotative per lavori diversi dovranno essere così composte:
per due macchine 1 operaio di 1ª categoria.
per tre o più macchine 2 operai di 1ª categoria.

Art. 5. — Negli stabilimenti od officine il proprietario delle quali ritenga utile di assumere un ca-

poservizio per dirigere il regolare funzionamento del lavoro dovrà retribuirlo con un minimo di L. 8,50 al giorno.

Art. 6. — Nessun principale potrà ammettere apprendisti se prima non abbiano compiuto l'età di 15 anni, non siano di sana costituzione fisica e non abbiano esercito per sei mesi l'arte del combinatore. Durante il periodo di apprendisaggio il principale dovrà lasciare all'apprendista il tempo di frequentare i corsi pratici di stereotipia e galvanotipia alla Scuola del Libro.

Art. 7. — La paga dell'apprendista verrà regolata come segue:

Per il 1° semestre L. 0,75 al giorno					
"	2°	"	"	1,25	"
"	3°	"	"	1,50	"
"	4°	"	"	2,—	"
"	5°	"	"	2,50	"
"	6°	"	"	3,—	"

Trascorso questo termine, cioè all'inizio del quarto anno di lavoro, l'allievo verrà considerato aiutante.

Art. 8. — L'aiutante conseguirà graduali aumenti in modo che dopo cinque anni di tirocinio, compreso l'apprendisaggio, dovrà aver conseguito la paga di lavorante presentando il certificato di licenza del terzo corso professionale.

Art. 9. — Ogni stabilimento od officina, qualunque sia il numero degli operai da esso occupati, avrà diritto ad un apprendista.

Gli stabilimenti od officine che impiegano più di cinque operai hanno diritto ad un apprendista ogni cinque operai o frazione di cinque.

Art. 10. — Tanto l'apprendista che passa aiutante, come l'aiutante che passa lavorante, cambiando di stabilimento od officina, dovranno esibire il certificato comprovante l'idoneità rilasciato dallo stabilimento di loro ultima occupazione o dalla Scuola del Libro.

Art. 11. — Aiutante si qualifica l'operaio in corso di aumento (come all'art. 8) che aiuta il lavorante ad allestire il lavoro.

Art. 12. — I lavoranti tanto di stereotipia come di galvano verranno suddivisi in prima, seconda e terza categoria, in rapporto al lavoro cui sono adibiti.

Art. 13. — Intendonsi lavoranti di 2ª Categoria quelli che vengono successivamente dopo il lavorante di 1ª, cioè coloro i quali aiutano quest'ultimo nell'esecuzione dei lavori, e che sieno capaci, occorrendo, di sostituirlo.

Art. 14. — I lavoranti di terza categoria sono quelli adibiti soltanto ad una parte di lavori semplici e comuni.

Le correzioni, inserimenti, lavori a traforo ed altri consimili, non sono considerati nei lavori semplici e comuni.

Art. 15. — I lavori di ritocchi, riparazioni di guasti alle incisioni sono devoluti alla classe dei silografi. Se però tali operazioni venissero affidate ad un operaio della Sezione a questi verrà corrisposto il 20% in più dello stipendio fissatogli, a qualunque categoria appartenga.

Tabellino del minimo degli stipendi giornalieri.

LAVORI DIVERSI	LAVORANTI			AIUTANTI
	1ª Categ.	2ª Categ.	3ª Categ.	
Pei lavori semplici e comuni, commerciali, di piccolo formato in piana, di stereotipia o di galvano . . . L.	30% 6,95	25% 5,35	25% 4,28	3,42
Pei lavori diversi di opere di lusso, illustrate o in grande formato L.	25% 8,03	22,5% 6,42	30% 5,24	4,01
Pei lavori diversi in rotativa di qualunque formato ad una sola tinta (inclusi i clichés a tratti) L.	42,8% 7,70	16,6% 5,39	17,3% 4,62	3,75
Pei lavori di piccolo e grande formato in rotativa, illustrati e a colori L.	24,5% 8,56	14,7% 6,63	17,5% 5,78	4,92

CONTRATTO DI LAVORO

— per gli addetti alle rotative —
per giornali quotidiani

concordato fra l'UNIONE INDUSTRIALI D'ARTI GRAFICHE ED AFFINI di Milano e la SEZIONE STEREOTIPISTI E GALVANOTIPISTI di Milano della Federazione italiana fra i Lavoratori del Libro, nelle sedute tenute il 14 e 15 gennaio 1909 dalle rispettive Commissioni, e ratificato per parte degli operai nell'Assemblea del successivo giorno 16.

Art. 16. — Per gli operai stereotipisti e galvanisti addetti ai giornali quotidiani l'orario sarà di sette ore di giorno e sei di notte.

Trascorso l'orario ordinario verrà loro corrisposto per le prime tre ore il 30% e per le successive l'80% d'aumento.

Art. 17. — Tutti indistintamente gli addetti ai giornali quotidiani devono lavorare sei giorni alla settimana (obbligatorio il riposo settimanale) e non possono essere adibiti a nessun altro lavoro.

Il 1° maggio verrà festeggiato senza diritto ad alcun compenso. Per gli addetti ai giornali quotidiani i giorni domenicali e festivi saranno considerati come altrettanti giorni feriali. Per equità di trattamento, verrà agli operai corrisposto lo sti-

pendio nei giorni di Natale e di Pasqua in cui il giornale non si pubblica, senza obbligo di prestazione alcuna.

Art. 18. — Pei giornali quotidiani, all'esecuzione dei quali occorre una sola macchina di 4 pagine (anche se di 8 lastre), il servizio verrà eseguito tanto di giorno che di notte da una sola squadra composta di 3 operai.

Agli addetti ad una macchina e ad una sola squadra, ai quali per esigenze di lavoro alternato, venissero imposte più edizioni fisse nella stessa giornata di complessive ore sette, verrà corrisposto l'aumento del 30% in più dello stipendio.

Art. 19. — Nei giornali quotidiani l'intervallo fra un'edizione e l'altra, nell'orario diurno, promiscuo e notturno, non compresa un'ora per la refezione sarà considerato come prestazione di lavoro.

Non si richiede, in caso d'intervallo, la permanenza nello stabilimento, quando essa non sia assolutamente necessaria.

Art. 20. — All'esecuzione dei giornali quotidiani per i quali occorra più di una macchina e con lavoro di giorno e di notte, il servizio verrà fatto da due squadre che dovranno alternarsi ed essere composte ciascuna nel modo seguente:

per una macchina semplice o doppia di pagine quattro o sei, operai 3;

per una macchina semplice o doppia di pagine otto, operai 4.

con la retribuzione, fra il 1° maggio ed il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 29. — In nessun caso si potranno aggregare all'officina o sezione di stabilimento, anche in via provvisoria, altri operai a prestare la propria mano d'opera se non esercitano l'arte di stereotipia o galvanotipia.

Art. 30. — Gli operai stereotipisti e galvanisti non saranno tenuti al trasporto delle pagine in carattere (forme), pulizia all'officina o lavori estranei, essendo essi di spettanza di appositi incaricati.

Norme comuni a tutte le categorie di lavoratori del Libro.

Art. 31. — Nelle promozioni verrà data la preferenza agli appartenenti alla categoria in cui si rendono vacanti i posti, tenendo conto dell'anzianità solo a parità di merito. Se entro sette giorni dalla promozione l'operaio promosso non ha dato prova di sufficiente capacità sarà rimandato al posto che prima occupava.

Art. 42. — La sospensione del lavoro dalla compilazione dell'inventario potrà avere la massima durata di tre giorni.

Art. 43. — Per eventuali mancanze di forza motrice la cessazione della retribuzione all'operaio non avrà effetto che dopo quattro ore dalla sospensione del lavoro. In caso di rottura di macchine, gli operai avranno diritto di percepire la loro

concessa, durante i sette giorni, un'ora al giorno, onde possa procurarsi lavoro. Per i primi tre giorni detta ora gli sarà egualmente retribuita.

X Art. 34. — Quando un industriale per mancanza di lavoro deve procedere a licenziamenti, questi si susseguiranno per categoria e per anzianità di lavoro nello stabilimento in cui si verifica la necessità dei licenziamenti.

X Art. 35. — Nel primo anno di appartenenza ad uno stabilimento non esistono diritti di anzianità.

X Art. 36. — La paga dovrà essere fatta ogni sabato e comincerà un quarto d'ora prima della cessazione del lavoro, e soltanto in via eccezionale potrà protrarsi fino a dieci minuti dopo.

X Art. 37. — Negli stabilimenti in cui vige la consuetudine di trattenere un deposito ad ogni operaio, detta trattenuta di garanzia non potrà mai essere superiore a due giornate di lavoro. Per gli stabilimenti nei quali i conti paga si chiudono abitualmente al venerdì, il deposito corrisponderà ad una sola giornata di lavoro. Nel caso in cui uno stabilimento avesse avuto consuetudine di tratte-

voro di giorno e di notte, il servizio verrà fatto da due squadre che dovranno alternarsi ed essere composte ciascuna nel modo seguente:

per una macchina semplice o doppia di pagine quattro o sei, operai 3;

per una macchina semplice o doppia di pagine otto, operai 4.

nella stessa settimana fargli completare le 54 o 36 ore senza alcun compenso straordinario.

Per i giornali si terrà conto dell'orario per essi stabilito.

X Art. 39. — Gli industriali, in via eccezionale, accorderanno permessi di assenza a quelli fra i loro operai che, coprenti cariche presso la Federazione del Libro (Sezione Stereotipisti) di Milano ne facessero richiesta per motivi riguardanti la Federazione stessa, purchè l'assenza dell'operaio, in quel momento, non arrechi loro danno.

X Art. 40. — Cinque minuti prima del segnale serale di uscita gli operai potranno abbandonare il lavoro per la pulizia personale.

X Art. 41. — Se per cause accidentali di forza maggiore, il lavoro venisse temporaneamente sospeso, cessa la retribuzione all'operaio.

X In caso di traslochi, di inventari, di pulizia di caldaie, di riparazioni di locali che obblighino a sospendere il lavoro e quindi la paga agli operai, gli industriali daranno il preavviso di una settimana.

X Art. 42. — La sospensione del lavoro richiesta dalla compilazione dell'inventario potrà avere la massima durata di tre giorni.

X Art. 43. — Per eventuali mancanze di forza motrice la cessazione della retribuzione all'operaio non avrà effetto che dopo quattro ore dalla sospensione del lavoro. In caso di rottura di macchine, gli operai avranno diritto di percepire la loro

paga per due giorni, prima che in forza della sospensione temporanea del lavoro cessi la loro retribuzione. In questo caso però l'industriale avrà il diritto di adibire il personale ad altro lavoro della Sezione.

Art. 44. — Gli industriali riconoscono l'Ufficio di collocamento della Federazione del Libro di Milano, a cui si rivolgeranno di preferenza pel personale che loro occorresse, dietro impegno di essa Federazione di fornire personale provetto per il disimpegno richiesto.

Art. 45. — La Federazione Italiana dei Lavoratori del Libro, Sezione Stereotipisti e Galvanisti di Milano, prende impegno di notificare all'Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini, le generalità degli operai espulsi dalla Federazione Italiana dei Lavoratori del Libro; e gli industriali s'impegnano a non assumere detti operai o ad allontanarli se per caso li avessero già assunti.

Nulla sarà cambiato per gli operai già occupati nei diversi stabilimenti.

Art. 46. — Sarà cura tanto degli industriali che degli operai di rispettare e far rispettare le disposizioni della legge e del Regolamento sul lavoro delle donne e dei fanciulli, le norme della legge per gli infortuni sul lavoro e pel riposo settimanale, quelle del vigente Regolamento d'igiene e quelle dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 47. — Tutte le divergenze che avessero a sorgere tra gli industriali e gli operai sulla interpretazione ed applicazione del presente Contratto

di lavoro dovranno essere sottoposte al giudizio del Collegio dei Proviviri. Prima però di ricorrere ai Proviviri, le parti cercheranno di mettersi d'accordo direttamente. Quando non riescano ad intendersi direttamente faranno intervenire la Unione degli Industriali Arti grafiche ed Affini e il competente Comitato della Federazione del Libro.

Art. 48. — Verrà nominata una Commissione arbitrale permanente composta di sette membri (tre industriali, tre operai e un presidente, preferibilmente legale, da nominarsi d'accordo con le parti), più quattro supplenti.

Questa Commissione arbitrale — che dovrà riunirsi anche dietro richiesta di una delle parti nel termine massimo di cinque giorni, salvo casi di forza maggiore — dovrà pronunciarsi inappellabilmente su tutte le vertenze che non potessero essere risolte dai Proviviri se non costituendosi in Commissione arbitrale. La stessa Commissione dovrà pronunciarsi inappellabilmente anche sulle modificazioni o aggiunte al presente Contratto di lavoro che tanto gli industriali che gli operai ritenessero a loro giudizio necessarie in seguito a nuove invenzioni nel campo della meccanica grafica. In questi casi la Commissione potrà ricorrere al parere di persone competenti.

Prima di esperire il giudizio, e mentre esso pende davanti ai Proviviri o in Camera arbitrale per questioni tecniche o per interpretazione della tariffa, è esclusa ogni rappresaglia o qualunque sospensione di lavoro.

Art. 49. — Il presente Contratto di lavoro dovrà essere applicato, nell'interesse di entrambe le parti contraenti, da tutti gli industriali di Milano, e possibilmente anche della provincia. Perciò la Federazione Italiana dei Lavoratori del Libro, Sezione Stereotipisti e Galvanisti di Milano, ne chiederà l'applicazione a quegli industriali che non avessero aderito alla presente convenzione, interponendo prima di ogni altro mezzo i buoni uffici dell'Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini di Milano.

Norme transitorie.

Art. 50. — Agli stereotipisti e galvanisti non saranno diminuite le paghe attuali. A coloro, invece, che all'attuazione del presente Contratto di lavoro percepissero già i minimi di retribuzione con essa stabiliti, e non avessero percepiti aumenti negli ultimi sei mesi, sarà concesso un aumento del 5%.

Art. 51. — Il presente Contratto di lavoro entrerà in vigore col giorno 1° gennaio 1909 ed avrà la durata di tre anni, nove mesi e ventisette giorni cioè fino al 27 ottobre 1912.

Qualunque modificazione ai patti con esso concordati dovrà da ambo le parti essere avvisata sei mesi prima e sottoposta alla parte interessata due mesi prima del 27 ottobre 1912, epoca della sua scadenza.

Quando sei mesi prima di detta scadenza non venga dato avviso di cessazione da una parte o dall'altra, si intenderà il Contratto di lavoro tacitamente prorogato per un altro anno, e così di seguito.

Art. 52. — A questo Contratto di lavoro potrà essere sostituito il nuovo Contratto di lavoro o Tariffa unica proporzionale in tutto il Regno, quando esso sia tale da non modificare sostanzialmente le condizioni in questo pattuite.

Quando detto Contratto di lavoro non sia tale da poter essere liberamente accettato dagli industriali, esso sostituirà l'attuale alla sua scadenza.

LA COMMISSIONE

COEN DINO, *presidente* — SILVA avv. Michele, *segretario*

ALLEGRETTI UMBERTO — ARPISSELLA AMBROGIO :
BALZAN geom. E. F. — CARRI COSTANTINO — GERRA prof. ROBERTO
RIPALTA GIUSEPPE — TURATI GIUSEPPE — VESCOVI PIO
rappresentanti degli Industriali.

GALLI ANGELO — POGGI ETTORE
SQUARCIAFICO CARLO — GONDOLO ERNESTO, Segretario del C. C.
rappresentanti degli Operai.

**Tabellino del prezzo dell'ora straordinaria
PEI LAVORI DIVERSI.**

STIPENDIO giornaliero	PREZZO DELL'ORA COLL'AUMENTO		
	del 30 %	del 50 %	dell' 80 %
	L. c.	L. c.	L. c.
8,56	1,236	1,426	1,712
8,50	1,227	1,416	1,70
8,03	1,159	1,338	1,606
7,70	1,112	1,277	1,54
6,95	1,003	1,158	1,39
6,63	0,957	1,105	1,326
6,42	0,927	1,07	1,284
5,78	0,834	0,963	1,156
5,39	0,778	0,898	1,078
5,35	0,772	0,891	1,07
5,24	0,756	0,873	1,048
4,92	0,71	0,82	0,984
4,62	0,667	0,77	0,924
4,28	0,618	0,713	0,856
4,01	0,579	0,668	0,802
3,75	0,541	0,625	0,75
3,42	0,494	0,57	0,684

**Tabellino del prezzo dell'ora straordinaria
PEI GIORNALI QUOTIDIANI.**

STIPENDIO giornaliero		PREZZO DELL'ORA			
attuale	pel computo straord.	con orario di 7 ore		con orario di 6 ore	
		Aum. 30 %	Aum. 80 %	Aum. 30 %	Aum. 80 %
L. c.	L. c.	L. c.	L. c.	L. c.	L. c.
9,33	8,—	1,485	2,057	1,733	2,40
8,87	7,60	1,411	1,954	1,646	2,28
8,46	7,25	1,346	1,862	1,57	2,175
7,70	6,60	1,225	1,697	1,43	1,98
7,—	6,—	1,114	1,542	1,30	1,80
6,65	5,70	1,058	1,425	1,235	1,709
6,36	5,45	1,012	1,401	1,18	1,635
6,07	5,20	0,965	1,337	1,126	1,56
5,78	4,95	0,919	1,272	1,072	1,485
5,48	4,70	0,872	1,208	1,018	1,41
5,25	4,50	0,835	1,157	0,975	1,35
5,13	4,40	0,817	1,131	0,952	1,32
5,02	4,30	0,798	1,105	0,931	1,29
4,90	4,20	0,78	1,08	0,91	1,26
4,67	4,—	0,742	1,028	0,866	1,20
4,55	3,90	0,724	1,002	0,845	1,17
4,20	3,60	0,668	0,925	0,78	1,08
3,85	3,30	0,612	0,848	0,715	0,99



NORME

per prevenire l'avvelenamento da piombo

L'avvelenamento da piombo o saturnismo è una malattia molto grave che vi colpisce in modo acuto o cronico; è però anche una malattia che si può evitare con una certa facilità.

Tanto allo stato di metallo puro, quanto di leghe le più diverse (con antimonio, stagno, ecc.) il piombo è sempre un *veleno* molto pericoloso, che vi fa ammalare in modo insidioso: esso penetra in voi coll'aria che respirate sotto forma di vapori durante la fusione, ma soprattutto sotto forma di polvere per la via dello stomaco. Siete allora voi stessi che lo introducete nel vostro corpo, mangiando senza lavarvi le mani, sporche di polvere di piombo. Il piombo penetra anche attraverso la pelle, quando non venga lavata di frequente.

Bastano piccolissime quantità introdotte nel corpo ogni giorno e per un tempo anche non molto lungo, per dare malattie molto gravi e perfino la morte.

L'operaio cosciente può quindi difendersi con grande facilità da questo avvelenamento, quando segua accuratamente queste poche regole:

Siate amanti della più scrupolosa pulizia: spe-

cialmente appena cessato il lavoro e prima di ogni pasto, lavatevi con molta cura le mani con acqua calda e con sapone, usando sempre lo spazzolino per le unghie. Risciacquate la bocca con acqua anche prima di bere. Lavate tutti i giorni la barba o i baffi; molto di frequente il capo ed i capelli. Prendete almeno un bagno caldo o una doccia per settimana; e fate anche, potendo, un bagno caldo con zolfo una volta al mese.

Tenete le vostre unghie sempre corte. Non mangiate, non bevete, non fumate, nè masticate tabacco nei locali di lavoro.

Abbiate cura di non sporcarvi il volto, le mani, gli abiti. Non tenete in bocca gli arnesi di mestiere; non portate alla bocca le vostre mani sporche.

Procurate che i vostri abiti di lavoro siano di materiale lavabile e cambiateli appena sporchi, dandoli spesso a lavare. Non metteteli mai insieme con quelli che indossate per uscire. Non mettete mai nei vostri abiti di lavoro pipa, tabacco o cibi.

Mentre un buon nutrimento (in cui devono figurare in quantità discreta latte, olio, lardo, burro, frutta cotte) rinvigorisce il vostro corpo, l'*abuso d'alcoolici* (grappa, cicchetto, cognac, aperitivi, ecc.), rendendovi meno forti, facilita l'avvelenamento dal piombo.

Ai *primi segni* di avvelenamento: marcato senso di debolezza, disturbi della digestione, dolori di stomaco, stitichezza, infiammazione delle gengive, andate subito dal medico. Vi salverete così da malattie più gravi. Ricordate che chi fu malato una volta, è più facilmente esposto a riammalarsi e quindi deve avere maggiori precauzioni degli altri. Non solo, ma si renderà anche più forte e più

resistente verso le altre malattie, che, fra i lavoratori avvelenati dal piombo, presentano una maggiore gravità (malattie infettive acute: polmonite, tifo, ecc. e soprattutto la tubercolosi).

E poichè si *deve prevenire* la malattia, e non aspettare a curarla quando c'è già, fatevi visitare almeno ogni quindici-trenta giorni, per assicurarvi che il piombo non vi ha ancor resi malati. Oggi poi col *l'esame del sangue* (basta una piccola goccia) si può scoprire se il piombo sta per avvelenarvi, e quando non c'è nessun altro segno evidente di malattia.

Infine dovete esigere che il locale di lavoro sia pulito, che le caldaie dove si fonde il piombo siano munite di aspiratore, che voi terrete sempre in azione durante il lavoro.

Non sarebbe male che sotto il tornio si tenesse una vaschetta con acqua, per raccogliere i frammenti e la polvere di piombo che si staccano dalle forme. Non trasportate mai le forme, anche se fredde, senza proteggere le mani con uno straccio pulito e da cambiarsi spesso: ciò vi risparmia il contatto col piombo.

Appena finito il lavoro fate la pulizia del locale rimuovendo accuratamente la polvere con straccio umido, in modo da non sollevare la polvere che contiene molto piombo.

Esigete che i vostri abiti di uscita sieno tenuti in locale separato, e pure in locale separato dovrete avere a vostra disposizione i mezzi per lavarvi (acqua fredda e calda, sapone, asciugatoi).